

## CONTRIBUTO UNIFICATO

### Modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria 2010 con decorrenza 1 gennaio 2010

#### Eliminata l'esenzione per:

- I procedimenti di cui all'art. 23 L. 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni: sono soggetti al pagamento del C.U. in base al valore (ante esente)
- i procedimenti in materia locatizia (locazione, comodato, occupazione senza titolo, impugnazione delibera condominiale (447 bis c.c.): sono soggetti al pagamento del C.U. in base al valore ( ante assoggettato a C.U. fisso di € 103.30)
- il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore ad €2.500,00: è soggetto al pagamento del C.U. di €30,00 (ante esente)
- i procedimenti cautelari attivati in corso di causa nonché i procedimenti di regolamento di competenza e di giurisdizione: sono soggetti al pagamento del C.U. in base al valore della causa (ante esenti) (per i cautelari il contributo è dimezzato).
- i processi dinnanzi alla Corte di Cassazione relativi alle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e a tutte quelle in cui si applica lo stesso articolo: sono soggette al pagamento del C.U. in base al valore della causa (ante esenti)